LA VERIFICA D'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE: RUP, IMPRESA, SUBAPPALTO, AVVALIMENTO.

Come esposto in un altro articolo del blog (**9/5/2024**), il D.lgs. 36/2023 ha introdotto **alcune novità** in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Tuttavia, spesso, viene sottovalutata l'istruttoria relativa alla verifica di idoneità tecnico professionale. E ciò sia **dal RUP** sia, soprattutto, **dall'appaltatore**.

In breve alcune annotazioni pratiche.

Cosa è (a cosa serve) la verifica di idoneità tecnico professionale

L'art. 89 del D.lgs. 81/2008 chiarisce che si tratta della verifica del "*possesso di capacità **organizzative,** nonché disponibilità **di forza lavoro**, di **macchine e di attrezzature**, in riferimento ai lavori da realizzare.*"

Nella sostanza il "solo" possesso della Certificazione SOA, seppur requisito indispensabile per concorrere alla procedura di gara, **non è sufficiente ai fini dell'avvio del cantiere**: prima della stipula del contratto (quindi ben prima dell'avvio dei lavori) **è necessario effettuare una ulteriore istruttoria.**

L'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008, nel richiamare **l'allegato XVII**, dispone che il RUP (quale Responsabile dei Lavori) deve verificare una serie di requisiti.

Obbligo previsto in capo **anche all'appaltatore**, come di seguito specificato.

N.B. → L'art. 157 del testo unico in materia di sicurezza dispone che l'omessa verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale **determina una sanzione** (penale).

La finalità della verifica dell'idoneità tecnico professionale è quella di appurare una serie di requisiti **tecnici, legali e di sicurezza** al fine di garantire la realizzazione delle opere da parte di operatori qualificati anche nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili.

E tra questi, la circostanza che l'appaltatore oppure il subappaltatore **non siano soggetti a provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del DLgs 81/2008**; provvedimenti oggi divenuti concreti anche nel caso **di una sola violazione** delle previsioni dell'allegato I dello stesso Testo (si vedano articoli Blog **16/11/2022; 25/1/2022**) e tra queste:

-**Mancata** elaborazione del **documento di valutazione dei rischi;**

-Mancata formazione ed addestramento

-**Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)**

-**Mancanza di protezioni verso il vuoto**

-**Mancata notifica** all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto

Chi deve fare la verifica di idoneità tecnico-professionale:
RUP e Appaltatore

In ambito di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e smi (cantieri temporanei o mobili), vi sono **DUE distinte verifiche** di idoneità tecnico-professionale:

1) **una di competenza esclusiva del RUP** (in qualità di Responsabile dei Lavori ai sensi degli articoli 89, comma 1, lett. c) del D.Lgs 81/08 e smi e art. 8, comma 1, lett. f), dell'Allegato I.2 al DLgs 36/2023) da effettuarsi **prima della stipula del contratto** nei confronti dell'appaltatore e, successivamente, nei confronti di tutte le imprese esecutrici (subappaltatrici e subcontraenti), nonché dei lavoratori autonomi, che operano nel cantiere;

2) l'altra a carico **del datore di lavoro dell'appaltatore** da effettuarsi nei confronti delle imprese esecutrici (e dei lavoratori autonomi) che operano in cantiere per conto della stessa, da allegare al momento della trasmissione del contratto di subappalto/subcontratto (art. 97, comma 2 e punto 3 dell'Allegato XVII, del DLgs 81/08).

L'Allegato XVII infatti impone all'appaltatore di effettuare tale verifica: "***In caso di subappalto*** *il* ***datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori*** *con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.*"
L'appaltatore è tenuto, quindi, **in fase di trasmissione della istanza di autorizzazione al subappalto a documentare l'avvenuta verifica**.

Con l'introduzione del ***"subappalto a cascata"*** previsto dal comma 17, dell'art. 119, del DLgs 36/2023, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici assume, maggiore rilevanza. D'altra parte, la presenza di un maggior numero di imprese esecutrici (presumibilmente microimprese o piccole imprese in filiera verticale), determina senza dubbio **maggiori rischi interferenziali**, richiedendo un controllo decisamente più attento sia nella fase autorizzativa sia nella fase esecutiva (in cantiere).

Strettamente connesso alla verifica di cui sopra (punto 1 dell'Allegato XVII del DLgs 81/2008) è l'obbligo previsto a carico **del datore di lavoro** dell'appaltatore (art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs 81/08) **di provvedere affinché i dirigenti e i preposti (Capi cantiere) siano in possesso di adeguata formazione.**

I soggetti, infatti, che per conto delle imprese gestiscono il cantiere e devono adempiere agli obblighi previsti dal DLgs 81/2008 e smi, sono:

A) Il Direttore Tecnico di Cantiere;

B) Il Preposto (ovvero il capo cantiere).

A tal proposito è importante evidenziare che l'ultimo periodo del comma 15, dell'art. 119 del Codice, stabilisce che:

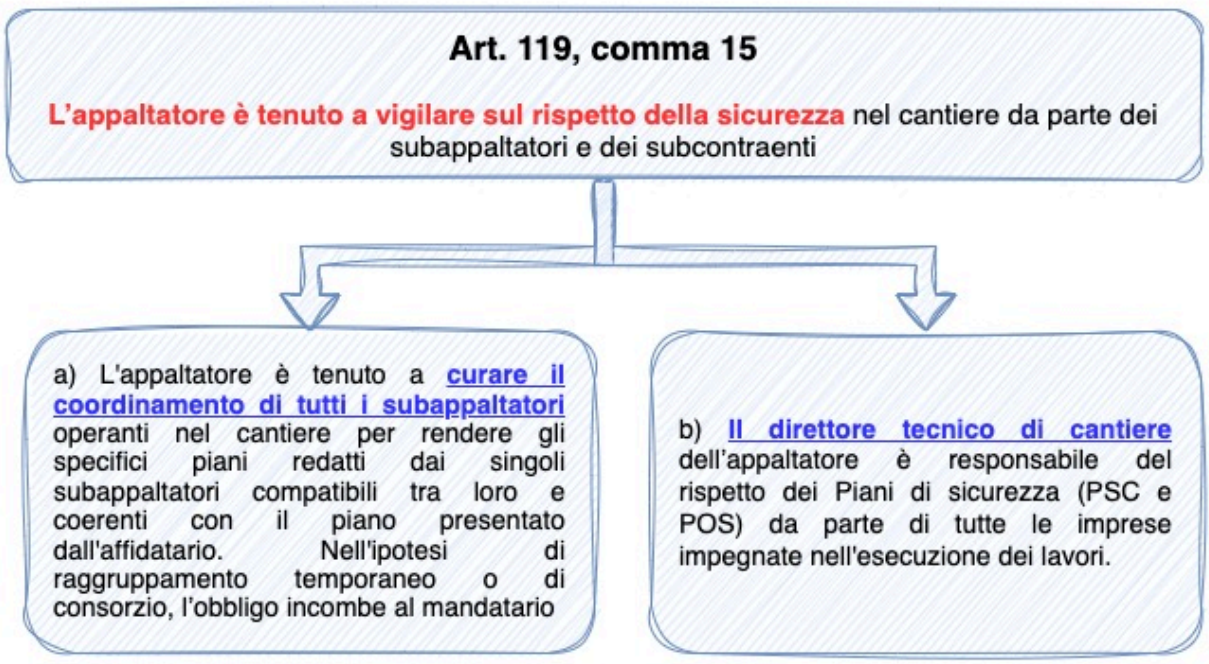

Dalla disposizione citata emerge, quindi, l'importanza che il cantiere sia gestito da personale **qualificato** e individuato in termini chiari e precisi; ogni impresa che interviene nella filiera esecutiva deve quindi individuare un direttore tecnico ed un preposto (figure che potrebbero anche coincidere).

ATTENZIONE

Il RUP deve accertarsi che ogni operatore che interviene nella filiera esecutiva, abbia **formalizzato la nomina**, per il cantiere specifico:

-del **Direttore tecnico di cantiere** (soprattutto con riferimento all'appaltatore principale, come previsto dall'art. 119, comma 15, del DLgs 36/2023);

-del **Preposto Capo Cantiere**, quale garante della sicurezza nell'area di lavoro.

Entrambi i soggetti devono essere formati in modo specifico. La presenza di tali figure nella gestione della sicurezza ha, peraltro, la finalità di rendere più serena l'attività del RUP medesimo.

Documenti per la verifica: cantieri e non cantieri.

L'art. 90, unitamente all'Allegato XVII, del D.lgs. 81/2008 prevede le seguenti ipotesi:

a) In caso di cantiere (temporaneo/mobile) occorre acquisire

- **Visura camerale** in corso di validità con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- Documento di valutazione dei rischi (**DVR**);
- **DURC** (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità;
- Dichiarazione di non essere oggetto di **provvedimenti di sospensione o interdittivi** di cui all'articolo 14 del D. L.vo 81/08.

b) In caso di cantiere (temporaneo/mobile) se lavoratore autonomo, occorre acquisire

-**Visura camerale** in corso di validità con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
-Documentazione che attestati la **conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali** alle disposizioni del D. L.vo 81/08 (ex. dichiarazioni di conformità CE, verbali di verifica periodica);
-Elenco dei **DPI in dotazione**;
-Attestati inerenti la **formazione** e **certificato di idoneità sanitaria**, se espressamente previsti dal D. L.vo 81/08;
-**DURC** in corso di validità.

c) Nei cantieri di durata presunta inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari (individuati all'Allegato XI del Testo Unico Sicurezza), sia le imprese sia i lavoratori autonomi possono dimostrare la propria idoneità tecnico professionale presentando:
-Certificato di **iscrizione alla Camera di commercio**;
-**DURC**;
-**Autocertificazione per gli altri documenti di cui all'Allegato XVII**

d) Se **non si opera nell'ambito di un cantiere** (la cui definizione ~~di cantiere~~ è prevista dallo stesso D.lgs. 81/2008) il datore di lavoro (**art 26** del D.lgs. 81/2008) deve richiedere all'impresa o al lavoratore autonomo a cui ha affidato le attività:

-Copia del certificato di **iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato**;
-**Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Per ultimo si fa presente che il RUP, per effettuare i necessari riscontri finalizzati alla verifica di idoneità tecnico-professionale, dovrà fare riferimento non solo al citato Allegato XVII del D.Lgs 81/08 ma anche alla nota del Ministero del Lavoro del 14 gennaio 2010 e agli interpelli n. 13 del 11 luglio 2014 e n. 7 del 12 maggio 2016.

A tale riguardo si rammenta che l'articolo 12 comma 3 del D.Lgs. 81/08 *(*rubricato *"Interpello"),* inserito all'interno del Capo II del Titolo I *("Sistema istituzionale"),* prevede che *"le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono* ***criteri interpretativi e direttivi*** *per l'esercizio delle attività di vigilanza."*

L'Avvalimento

Come previsto dall'art. 104 del D.lgs. 36/2023 "*il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto* ***siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento****. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità*."
Nella sostanza considerato che **l'ausiliaria sostituisce l'ausiliata nella esecuzione**, si ritiene che (fermo restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia) la verifica di idoneità tecnico professionale dell'ausiliaria **sia di competenza del RUP.**